

RISPOSTE A INTERPELLI RILEVANTI DELLA SETTIMANA

21/02/2022-27/02/2022



N.	TITOLO E ASPETTI ESSENZIALI
87	<p>Trasmissione dichiarazioni fiscali - Presupposti per ottenere l'abilitazione - Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - Rettifica parziale risposta n. 79/2022</p> <p>L'agenzia delle Entrate esclude la possibilità di chiedere l'abilitazione al servizio ENTRATEL qualora i soggetti siano sprovvisti di partita IVA attiva con codice ATECO che consenta di qualificare l'attività esercitata come "consulenza fiscale".</p>
88	<p>Vending machine - Memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi - Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127</p>
89	<p>Applicazione del regime di non imponibilità alle operazioni di bunkeraggio - Chiarimenti in merito alla documentazione necessaria - Art. 8-bis, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633</p> <p>L'Agenzia delle Entrate definisce gli adempimenti necessari affinché i fornitori possano applicare il regime di non imponibilità, specificando che questi ultimi dipendono dalla procedura di comunicazione. Nello specifico i fornitori diretti del dichiarante identificato devono riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione nella fattura (resi disponibili nell'area riservata del sito web dell'AE. Il fornitore diretto deve comunicare gli estremi del protocollo ai propri cedenti. I fornitori diretti del dichiarante non residenti, non stabilito e non identificato devono altresì essere in possesso della copia di dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, trasmessa dal loro dichiarante non residente. Il fornitore diretto dovrà poi trasmettere la suddetta dichiarazione ai fornitori indiretti.</p>
90	<p>Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo - Ricerca commissionata dalla controllante estera e fusione per incorporazione - Articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160</p> <p>Non risultano ammissibili al credito d'imposta i costi di ricerca e sviluppo quando vengono meno i presupposti di territorialità, qualora il committente sia estero, e di effettivo sostenimento degli oneri, trattandosi di costi raddibitati al committente e quindi non costituenti per l'impresa commissionaria residente investimenti in senso proprio.</p>